

DB non solo diritto bancario

leggi l'articolo nel sito www.dirittobancario.it

APPROFONDIMENTI

Il controllo societario nel passaggio generazionale

Disciplina fiscale tra orientamenti della Cassazione e nuove limitazioni dell'Agenzia delle Entrate

Novembre 2026

Rosamaria Nicastro, Di Tanno Associati





Rosamaria Nicastro, Di Tanno Associati

1. Premessa: il perimetro normativo dell'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD

La disciplina dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, dettata dall'art. 3, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD)[1] – anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – continua a rappresentare uno degli snodi più delicati nella pianificazione del passaggio generazionale delle imprese familiari.

Con specifico riguardo al trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, il legislatore subordina la spettanza del beneficio alla condizione che con il trasferimento delle partecipazioni sia acquisito il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., ovvero sia integrato un controllo già esistente, unitamente all'impegno degli aventi causa a detenere detto controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Sul piano strettamente letterale, il rinvio operato dalla norma tributaria è puntuale e circoscritto: essa richiama esclusivamente la fattispecie del cosiddetto controllo interno di diritto, che l'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. individua nella situazione in cui un soggetto *"dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"*; restano, pertanto, estranei al perimetro normativo sia il controllo "di fatto" (art. 2359, primo comma, n. 2, c.c.), sia il controllo "contrattuale" (art. 2359, primo comma, n. 3, c.c.).

Il parametro selezionato dal legislatore tributario per presidiare la *ratio* dell'agevolazione – volta a fa-

1 I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

vedi l'articolo online

vorire la continuità e l'unitarietà dell'impresa familiare nel ricambio generazionale, evitando frammentazioni pregiudizievoli – è dunque ancorato a un criterio legale di natura quantitativa e strutturalmente riferito al solo organo assembleare ordinario.

Tuttavia, le più recenti espressioni della prassi amministrativa – segnatamente le risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2026, n. 115 e del 13 luglio 2026, n. 143 – mostrano una tendenza espansiva nella interpretazione delle norme da parte dell'Agenzia delle Entrate che, pur dichiarando di muoversi nel solco della giurisprudenza di legittimità, finisce per alterare la nozione stessa di controllo rilevante ai fini normativi, traslandola dal piano assembleare a quello della gestione societaria e dell'assetto complessivo di *governance*.

2. Dal formalismo numerico all'effettività assembleare: l'evoluzione della Corte di Cassazione

Per comprendere la portata (e i limiti) delle recenti manifestazioni interpretative dell'Amministrazione finanziaria, è indispensabile ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In una prima fase, l'approccio al concetto di controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. è apparso improntato a un rigoroso formalismo. In ambito civilistico e regolamentare, con la significativa sentenza n. 10726 del 3 maggio 2017, la Seconda Sezione della Suprema Corte aveva affermato che la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria integra una *"presunzione assoluta"* di controllo, ritenendo di conseguenza ininfluente, ai fini dell'esclusione del controllo di diritto in capo al socio detentore del 60% del capitale, la presenza di una clausola statutaria che richiedeva maggioranze qualificate per le più importanti decisioni.

Nello specifico comparto dell'imposta sulle successioni e donazioni, sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 7429 del 17 marzo 2021 della Sezione Tributaria ha poi fissato alcuni capisaldi interpretativi in merito alla natura di stretta interpretazione dell'esenzione ex art. 3, comma 4-*ter*, TUSD[2]. Chiamata a pronunciarsi su un patto di famiglia con cui il disponente aveva frazionato il 74% del capitale sociale tra tre figli in quote paritarie o comunque singolarmente minoritarie (24,5%, 24,5% e 25%) – cui era seguito, il giorno successivo, un patto parasociale non registrato volto a imporre decisioni all'unanimità – la Corte ha negato l'applicabilità dell'agevolazione affermando che:

- il requisito del controllo di diritto deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia e scaturire direttamente dagli effetti dell'atto stesso (stante la natura di "imposta d'atto");
- in caso di frazionamento delle partecipazioni tra più discendenti, il beneficio compete solo per l'attribuzione che consenta al singolo di acquisire o integrare il controllo, salvo che il trasferimento avvenga in regime di comproprietà indivisa ex art. 2347 c.c., con esercizio dei diritti mediante un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
- un patto parasociale successivo, avendo efficacia meramente obbligatoria e interna tra le parti contraenti, non è idoneo a integrare il presupposto oggettivo del controllo di diritto richiesto dalla norma.

Il vero punto di svolta nella lettura "sostanzialistica" (ma pur sempre assembleare) del requisito è però rappresentato dalle ordinanze gemelle della Sezione Tributaria del 19 marzo 2026, nn. 6614 e 6616 [3].

In entrambi i giudizi, i contribuenti avevano ricevuto in donazione la nuda proprietà dell'intero capitale sociale di una s.r.l., con riserva di usufrutto vitalizio in capo al donante (e successivamente al di lui coniuge); per patto espresso contenuto nell'atto di donazione, all'usufruttuario erano rimasti riservati il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi, mentre ai nudi proprietari spettava il diritto di voto su tutti gli altri argomenti di competenza dei soci, inclusa l'approvazione del bilancio.

Superando l'idea che basti una maggioranza riferita alla generalità delle materie salvo eccezioni pun-

2 Cass civ-sez-v-sent-data-ud-22-10-2020-17-03-2021 n. 7429/2021 relativa a un patto di famiglia con frazionamento del 74% del capitale tra tre figli e successivo patto parasociale; il testo ne richiama i principi secondo cui il controllo di diritto deve sussistere al momento dell'atto, deve derivare direttamente dagli effetti di esso e non può essere integrato da un patto parasociale successivo avente efficacia meramente obbligatoria.

3 Cass., sez. trib., ord. 19 marzo 2026, nn. 6614 e 6616, rrelative a fattispecie di donazione della nuda proprietà dell'intero capitale sociale con riserva di usufrutto e attribuzione all'usufruttuario del voto sulle delibere di ripartizione degli utili; secondo il testo, le ordinanze escludono il controllo di diritto ove il beneficiario non possa incidere sull'insieme delle deliberazioni assembleari ordinarie, e in particolare sulla destinazione/ripartizione degli utili.

tuali, la Suprema Corte ha negato l'esenzione. I giudici di legittimità hanno precisato che il controllo di diritto ex art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. si configura allorquando si concretizzi: "*una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere*".

Sulla scorta di tale premessa, la Suprema Corte ha osservato che:

"Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un "controllo di diritto" ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria".

Nella lettura fornita dalla Corte Suprema quindi, la decisione sulla destinazione dell'utile (se distribuirlo a dividendo o trattenerlo a riserva per autofinanziamento, copertura perdite o piani di sviluppo) incide in modo determinante sulla struttura economico-finanziaria dell'ente e sui rapporti tra soci, pertanto, la privazione del voto su tale materia impedisce il perfezionarsi del controllo di diritto in capo al nudo proprietario.

Orbene, per quanto stringente l'interpretazione della Corte di Cassazione rimane rigorosamente ancorata al dettato normativo che esige che il beneficiario possa concretamente assumere l'insieme delle deliberazioni che la legge riserva alla competenza dell'assemblea ordinaria, senza che in alcun modo il sindacato possa travalicare nell'indagine sull'ampiezza dei poteri dell'organo amministrativo.

3. Le risposte a interpello nn. 115 e 143 del 2026: la fattispecie e il percorso argomentativo del Fisco

Prendendo le mosse proprio dalle ordinanze della Corte di Cassazione del marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte nn. 115 e 143 del 2026, ha invece, "virato" verso un sindacato ben più penetrante, e non contemplato dalla previsioni normative, sulle clausole statutarie che regolano la *governance* delle società oggetto di passaggio generazionale.

La risposta n. 115 del 4 giugno 2026, aveva ad oggetto una riorganizzazione articolata nel conferimento in regime di realizzo controllato (ex art. 177, comma 2, TUIR) delle partecipazioni di una holding familiare in una *NewCo*, il cui capitale veniva suddiviso in categorie di azioni, seguito da un patto di famiglia.[4] In particolare ai due figli veniva trasferita in comproprietà la piena proprietà delle "Azioni A", rappresentative del 40,75% del capitale sociale ma attributive del 78,36% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (essendo le "Azioni B", pari al 48% del capitale e donate in nuda proprietà ai nipoti, prive del diritto di voto).

Il genitore disponente conservava tuttavia la totalità delle "Azioni C" (6% del capitale e 11,5% dei voti ordinari), dotate di importanti diritti speciali:

1. diritto di voto determinante (voto favorevole unanime di tutti i titolari di Azioni C) in assemblea su materie quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni, modifiche di specifici articoli statutari, acquisto di azioni proprie e concessione del gradimento;
2. potere esclusivo di nominare, sostituire e revocare autonomamente un membro del Consiglio di Amministrazione;
3. attribuzione a tale amministratore di un diritto di voto concorrente (sostanziale diritto di veto in CdA) su delibere consiliari di particolare rilievo, tra cui compensi degli amministratori investiti di particolari cariche oltre 100.000 euro, dismissioni immobiliari oltre 10 milioni di euro, cessione di partecipazioni di controllo o d'azienda e istruzioni di voto nelle assemblee delle controllate;
4. previsione statutaria della distribuzione automatica del 15% dell'utile netto, salva diversa delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole del 65% del capitale sociale e il voto concorrente di tutti i titolari di Azioni C.

L'Agenzia ha negato l'applicabilità dell'esenzione ex art. 3, comma 4-*ter*, TUSD; sul piano del requisito del controllo, infatti, l'Ufficio ha ritenuto che i diritti speciali delle Azioni C si traducessero in veti su

4 Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 115, concernente il trasferimento, tramite patto di famiglia, di azioni dotate della maggioranza dei diritti di voto ordinari, a fronte della permanenza in capo al disponente di azioni con diritti speciali, veti su determinate materie e prerogative nella governance l'Agenzia ha negato l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD e ha, altresì, ravvisato, su distinto quesito, un profilo di abuso del diritto nell'uso combinato del conferimento a realizzo controllato.

vedi l'articolo online

operazioni straordinarie e ordinarie, condizionando *"in modo rilevante il potere e l'autonomia di gestione dei beneficiari"*.

Ancor più emblematica è la risposta n. 143 del 13 luglio 2026; nella fattispecie condotta all'esame dell'Agenzia delle Entrate il genitore istante intendeva stipulare un patto di famiglia trasferendo all'unico figlio la nuda proprietà del 95% del capitale sociale di una holding, riservandosi l'usufrutto ma pattuendo, con apposita convenzione ex art. 2352 c.c., il trasferimento al figlio nudo proprietario della maggioranza dei diritti di voto in assemblea[5].

Non risultavano qui limitazioni al voto assembleare sugli utili; tuttavia, lo statuto prevedeva:

- il diritto particolare (ex art. 2468, terzo comma, c.c.) riservato al genitore donante *"di essere nominato amministratore della Società, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'organo amministrativo sia collegiale"*;
- un *quorum* deliberativo rafforzato del 96% dei diritti di voto complessivi per le modifiche statutarie (impedendo così al figlio, titolare del 95%, di rimuovere autonomamente il diritto particolare del padre);
- una clausola di gradimento a favore del genitore per il trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni da parte degli altri soci.

Anche in questo caso l'Agenzia ha negato la ricorrenza dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio fiscale, sostenendo che il diritto particolare di essere amministratore *"sottrae all'assemblea ordinaria una delle sue principali competenze decisionali"* e che l'insieme di tali clausole compromette il potere del figlio di effettuare operazioni afferenti alla *"gestione societaria di natura ordinaria (i.e. la scelta dell'amministrazione della holding e delle sue partecipate)"*, precludendo in termini sostanziali il trasferimento del controllo di diritto.

4. Profili critici della prassi erariale

Il confronto analitico tra le due risposte dell'Agenzia e il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento mette in luce come la prassi amministrativa pare introdurre un criterio di valutazione che appare difficilmente conciliabile con la struttura dell'art. 3, comma 4-ter, TUSD e con il rinvio espresso all'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.

Occorre, anzitutto, operare una distinzione tra le due espressioni di prassi. Nella fattispecie oggetto della risposta n. 115/2026, vi era effettivamente un elemento ostativo coerente con i principi sanciti dalle ordinanze nn. 6614 e 6616 del 2026 della Corte di Cassazione: la clausola (art. 21.2 dello statuto) che subordinava qualsiasi distribuzione di utili superiore al 15% al voto favorevole del 65% del capitale e al voto concorrente del padre titolare delle Azioni C. Poiché i figli detenevano sì il 78,36% dei voti ordinari, ma solo il 40,75% del capitale e nessuna Azione C, essi erano strutturalmente privati del potere di deliberare autonomamente in assemblea ordinaria sulla destinazione del restante 85% degli utili d'esercizio. Limitandosi a questo rilievo, il diniego dell'Agenzia sarebbe risultato coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Il problema interpretativo nasce, invece, nella parte in cui l'Amministrazione non si arresta alla verifica dell'effettivo esercizio dei poteri assembleari, ma utilizza ulteriori elementi della governance societaria come indici di una pretesa inesistenza del controllo. Tanto nella risposta n. 115/2026, nella parte in cui vengono censurati i veti consiliari attribuiti all'amministratore nominato dalle Azioni C e i quorum previsti per determinate materie straordinarie, quanto e soprattutto nella risposta n. 143/2026, dove il diniego viene fondato sul diritto particolare di amministrazione, sulle clausole di modifica statutaria e sulla clausola di gradimento, l'Agenzia pare esorbitare dal perimetro dei poteri dell'assemblea ordinaria.

Il controllo di diritto previsto dall'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. è infatti costruito intorno alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. La norma non richiede che il socio disponga di un potere di direzione immediata dell'attività sociale, né che possa autonomamente determinare ogni scelta economica, finanziaria o organizzativa della società. Il potere del socio si manifesta, fisiologicamente, attraverso gli strumenti che l'ordinamento attribuisce all'assemblea: nomina

5 Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 143, relativa a patto di famiglia con trasferimento all'unico figlio della nuda proprietà del 95% del capitale sociale, riserva di usufrutto al disponente e convenzione ex art. 2352 c.c. sul trasferimento dei diritti di voto; l'Agenzia ha escluso la sussistenza del controllo rilevante ai fini dell'agevolazione in ragione del diritto particolare del donante a essere nominato amministratore, del quorum del 96% per modifiche statutarie e della clausola di gradimento.

e revoca degli amministratori nei casi previsti dalla legge, approvazione del bilancio, decisioni sulla destinazione dell'utile e, più in generale, esercizio delle competenze assembleari ordinarie.

Per contro, l'attribuzione al socio della maggioranza dei voti assembleari non comporta necessariamente l'eliminazione di ogni autonomia dell'organo amministrativo, così come la permanenza di poteri gestori in capo ad altri soggetti non determina, di per sé, l'assenza di controllo da parte del socio di maggioranza. Pretendere il contrario significherebbe trasformare il controllo di diritto in una forma di controllo assoluto sulla società, estranea alla nozione codicistica.

Occorre quindi verificare se, e in quale misura, le singole prerogative conservate dal disponente siano effettivamente idonee a compromettere il controllo assembleare nel suo complesso, senza ritenere automaticamente ostativa qualsiasi limitazione dei poteri del socio di maggioranza.

In questo rileva la criticità della posizione assunta dall'Agenzia nella risposta n. 143/2026. Il diritto del donante non gli attribuisce l'esclusiva dell'amministrazione, bensì il diritto di "essere nominato amministratore della Società, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'organo amministrativo sia collegiale".

Ciò significa che il figlio, disponendo del 95% dei voti nell'assemblea ordinaria, ben potrebbe determinare la scelta di un organo amministrativo collegiale e nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, orientando così persino le scelte gestorie del CdA, oltre a mantenere il pieno potere di approvare il bilancio, deliberare sulla distribuzione degli utili e promuovere l'azione di responsabilità.

Peraltro, l'impostazione seguita dall'Agenzia delle Entrate appare particolarmente problematica nelle operazioni di passaggio generazionale. In tali operazioni, infatti, è tutt'altro che anomala la previsione di strumenti destinati a preservare temporaneamente il ruolo del fondatore, consentendogli di continuare a contribuire alla gestione della società, pur trasferendo alla generazione successiva la titolarità sostanziale del potere assembleare. La permanenza di una funzione gestoria o di alcuni diritti particolari può dunque rappresentare proprio uno strumento di accompagnamento della successione, e non necessariamente un indice della mancata realizzazione del trasferimento del controllo.

La suddetta considerazione assume ulteriore rilievo se si considera che il legislatore, quando ha inteso attribuire rilevanza al controllo gestionale o all'influenza dominante esercitata attraverso particolari rapporti societari o contrattuali, lo ha fatto con specifiche previsioni normative. Il rinvio operato dall'art. 3, comma 4-ter, TUSD all'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. non consente invece di estendere automaticamente il requisito alle diverse ipotesi di controllo di fatto o contrattuale previste dai numeri successivi della medesima disposizione.

Da qui la criticità della prassi erariale: una nozione di controllo espressamente definita dal legislatore attraverso un parametro assembleare viene trasformata in un giudizio complessivo sull'autonomia economica e gestoria del beneficiario. Il rischio è che il requisito normativo perda la propria oggettività e divenga dipendente da una valutazione caso per caso circa la maggiore o minore incidenza dei diritti attribuiti al disponente.

Questa impostazione presta il fianco a diverse osservazioni critiche di ordine sistematico.

In primo luogo, comporta la violazione del dato testuale della norma e del principio di stretta interpretazione a cui le norme agevolative soggiacciono. Ed infatti, l'art. 3, comma 4-ter, TUSD richiama esclusivamente l'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. Nel diritto societario, il controllo di diritto misura il potere del socio in assemblea ordinaria, non il potere dell'organo amministrativo né l'assenza di diritti particolari in capo agli altri soci. Se le norme agevolative sono di stretta interpretazione, tale canone ermeneutico vincola non solo il contribuente che invochi applicazioni analogiche, ma anche l'interprete erariale, al quale è, quindi, precluso introdurre in via interpretativa condizioni ostative non previste dalla norma.

In secondo luogo, i limiti alle delibere straordinarie ed alla circolazione delle quote sono del tutto inconferenti ai fini della identificazione della ricorrenza dei presupposti applicativi della norma; ed infatti, nella risposta n. 143/2026 (così come nella n. 115/2026), l'Agenzia valorizza in senso negativo l'esistenza di quorum rafforzati per le modifiche statutarie (96%), i veti su fusioni, scissioni o aumenti di capitale, nonché le clausole di gradimento sul trasferimento delle partecipazioni. Tuttavia, le modifiche dello statuto e le operazioni sul capitale afferiscono alla competenza dell'assemblea straordinaria (o alle decisioni dei soci che modificano l'atto costitutivo), mentre l'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. ha riguardo unicamente ai poteri esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Ne deriva che l'esistenza di una minoranza qualificata o di un socio titolare di diritti di veto su determinate operazioni straordinarie può incidere sulla distribuzione complessiva dei poteri societari, ma non necessariamente sulla titolarità del controllo di diritto. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilievo a qualsiasi clausola statutaria idonea a limitare, anche indirettamente, l'autonomia del socio di maggioranza, con il risultato di rendere sostanzialmente imprevedibile il perimetro dell'agevolazione.

In terzo luogo, come anticipato sopra, ritenere che la mera presenza del fondatore in CdA, sia pure come Presidente, annulli il controllo di diritto del socio al 95% significa negare innanzitutto la fisiologica dialettica societaria e soprattutto confondere patentemente il piano partecipativo con quello amministrativo. Il socio di maggioranza non deve necessariamente coincidere con l'amministratore, né deve essere l'unico soggetto in grado di assumere decisioni gestorie, affinché possa essere qualificato come titolare del controllo di diritto.

5. Segue: tra controllo di diritto, sovranità statutaria assoluta e indeterminatezza del requisito

Adottando la prospettiva del cosiddetto "controllo sostanziale" sulla gestione, l'Agenzia delle Entrate pare confondere il concetto codicistico di controllo con una sorta di sovranità assoluta e incondizionata sulla società, certamente non richiesta dal legislatore.

Il socio che dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria è titolare del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., ma ciò non significa che ogni altro centro di potere previsto dalla legge o dallo statuto debba essere necessariamente neutralizzato. La società di capitali è, per sua natura, un'organizzazione nella quale competenze, prerogative e responsabilità sono distribuite tra diversi organi e tra diverse categorie di soci.

Nel moderno diritto societario – specialmente a seguito della riforma del 2003, che ha esaltato l'autonomia statutaria nelle s.r.l. tramite i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. e nelle s.p.a. tramite le categorie di azioni ex art. 2348 c.c. – è del tutto fisiologico che la maggioranza assembleare coesista con pesi e contrappesi (checks and balances) a tutela dei soci di minoranza o del socio fondatore che accompagna il ricambio generazionale. D'altronde, lo stesso spirito del patto di famiglia e dei passaggi generazionali "progressivi" risiede spesso nella necessità di assicurare una transizione graduale, in cui la nuova generazione acquisisce il controllo dell'assemblea ordinaria senza disperdere immediatamente l'esperienza gestoria del disponente.

L'autonomia statutaria, pertanto, non può essere considerata un elemento patologico semplicemente perché introduce limiti o contrappesi rispetto alla maggioranza. Al contrario, essa costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l'ordinamento consente di adattare l'organizzazione societaria alle esigenze concrete dell'impresa e dei suoi partecipanti. In un contesto di passaggio generazionale, tali strumenti possono perseguire finalità del tutto fisiologiche: evitare decisioni improvvise, preservare il know-how del fondatore, garantire continuità gestionale, proteggere il patrimonio sociale o assicurare che determinate operazioni particolarmente delicate siano adottate con il consenso di più soggetti.

L'errore prospettico dell'Amministrazione sembra dunque consistere nell'assumere come parametro del controllo fiscale una sorta di "sovranità statutaria assoluta", per cui il beneficiario dovrebbe essere in grado di modificare unilateralmente lo statuto, rimuovere ogni diritto particolare attribuito al disponente, scegliere senza alcun condizionamento gli amministratori e decidere autonomamente ogni operazione societaria, ordinaria o straordinaria. Un simile modello, tuttavia, non corrisponde né alla nozione civilistica di controllo di diritto né al contenuto dell'art. 3, comma 4-ter, TUSD.

Il profilo maggiormente problematico della interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate risiede, dunque, nella sua indeterminatezza. Se il parametro normativo è rappresentato dalla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il contribuente è posto in condizione di verificare, sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto, se il requisito sia integrato. Se, invece, il requisito viene fatto dipendere anche dall'ampiezza dell'autonomia gestoria del beneficiario, la verifica perde un criterio normativo predeterminato.

La lettura dell'Agenzia non individua, infatti, una soglia oltre la quale i diritti del disponente sarebbero incompatibili con il controllo del beneficiario. Non è chiarito se sia sufficiente un singolo diritto particolare di amministrazione, se occorra la combinazione di più prerogative, se assuma rilievo la possibilità di nominare un solo amministratore ovvero la maggioranza del consiglio, né quale peso debba essere attribuito a eventuali diritti di veto o quorum rafforzati.

Ne deriva che la stessa struttura societaria potrebbe risultare, a seconda della valutazione compiuta

dall'interprete, compatibile o incompatibile con il requisito del controllo, senza che tale esito possa essere ricavato in modo univoco dal dato normativo.

La questione non è di poco momento, poiché l'indeterminatezza del criterio assume una particolare rilevanza proprio nella fase di pianificazione del passaggio generazionale. Il contribuente deve, infatti, poter conoscere, prima di procedere al trasferimento, quali condizioni debbano essere rispettate affinché l'agevolazione possa essere legittimamente applicata. Se, invece, la spettanza del beneficio dipende da una valutazione successiva circa la maggiore o minore "autonomia" del beneficiario nella gestione della società, il requisito fiscale diviene difficilmente predeterminabile.

L'effetto della attuale impostazione della prassi è quello di trasformare il controllo di diritto da requisito oggettivamente verificabile a requisito valutabile in termini sostanziali caso per caso, nel quale assumono rilievo elementi eterogenei della governance societaria.

Tuttavia, proprio il concetto di autonomia gestoria appare privo, nella disciplina agevolativa, di un contenuto sufficientemente determinato. Esso non è definito dall'art. 3, comma 4-ter, TUSD, non costituisce il criterio espresso dall'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. e non trova, nelle disposizioni richiamate dalla norma tributaria, una soglia quantitativa o qualitativa alla quale ancorare il giudizio dell'interprete.

Il rischio, pertanto, è che ogni clausola statutaria che conservi al disponente una qualche forma di influenza sulla società possa essere astrattamente considerata incompatibile con il trasferimento del controllo. Una simile impostazione finirebbe per rendere il risultato fiscale dipendente dalla valutazione dell'Amministrazione circa la maggiore o minore intensità dei poteri conservati dal disponente, anziché dalla verifica del requisito legalmente individuato.

L'incertezza è resa ancora più evidente dal fatto che le clausole esaminate nelle risposte nn. 115 e 143 del 2026 appartengono a categorie differenti: diritti di voto su determinate materie, diritti particolari di amministrazione, poteri di veto in consiglio, quorum rafforzati per modifiche statutarie e clausole di gradimento. Se tutti questi elementi possono essere utilizzati indistintamente per negare la sussistenza del controllo, diventa estremamente difficile individuare un criterio ordinatore che consenta al contribuente di prevedere *ex ante* quali assetti siano compatibili con l'agevolazione.

Si determina così un evidente scarto tra la certezza formale del criterio codicistico e l'incertezza sostanziale del criterio elaborato dalla prassi. Il primo consente di individuare il controllo attraverso una verifica dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; il secondo impone invece una valutazione complessiva dell'assetto societario, senza offrire un criterio normativo che consenta di stabilire in modo uniforme quando tale assetto debba considerarsi incompatibile con il beneficio.

In definitiva, l'interpretazione dell'Agenzia rischia di produrre un effetto paradossale: per beneficiare dell'esenzione, il disponente dovrebbe non soltanto trasferire al discendente la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, ma anche rinunciare sostanzialmente a qualsiasi ruolo significativo nella governance societaria. Una simile condizione, tuttavia, non emerge né dal testo dell'art. 3, comma 4-ter, TUSD né dal rinvio all'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.

La conseguenza sarebbe quella di trasformare una disciplina finalizzata a favorire la continuità dell'impresa familiare in una disciplina che, paradossalmente, potrebbe scoraggiare proprio quei modelli di successione graduale nei quali il fondatore trasferisce immediatamente il controllo assembleare, mantenendo però per un periodo transitorio alcune funzioni gestorie o di supervisione.

Ne deriva l'esigenza di mantenere distinto il requisito normativamente definito del controllo di diritto dalla più ampia valutazione dell'assetto di governance della società. Solo il primo costituisce, infatti, il parametro espressamente individuato dal legislatore per l'accesso all'agevolazione; la seconda, ove assunta quale ulteriore condizione ostativa, rischia di introdurre per via interpretativa un requisito privo di una precisa delimitazione normativa e, conseguentemente, di compromettere la prevedibilità dell'applicazione della disciplina fiscale.

6. Conclusioni

L'analisi congiunta della disciplina normativa, della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle risposte dell'Agenzia delle Entrate nn. 115 e 143 del 2026 consente di distinguere due piani interpretativi che, pur muovendo dalla medesima esigenza di verificare l'effettività del controllo, conducono a esiti profondamente differenti.

Il primo è quello delineato dalla Suprema Corte, secondo cui, ai fini dell'esenzione ex art. 3, comma

vedi l'articolo online

4-ter, TUSD, non è sufficiente una maggioranza meramente "cartolare" o riferita soltanto ad alcune delle materie di competenza dell'assemblea ordinaria. Il beneficiario deve acquisire, dal momento del trasferimento, il potere effettivo di determinare l'esito delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria nel loro complesso. In questa prospettiva, il requisito del controllo di diritto non viene tuttavia trasformato in un potere generale di direzione della società: la verifica dell'effettività rimane ancorata alle competenze dell'assemblea ordinaria individuate dalla legge.

Il secondo piano è quello fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte nn. 115 e 143 del 2026 in cui il controllo viene sottoposto a una verifica ulteriore, estesa ai poteri di amministrazione, ai diritti di veto, ai quorum rafforzati per le modifiche statutarie e alle clausole di gradimento. Il controllo non viene più valutato soltanto in relazione alla capacità del beneficiario di determinare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, ma anche alla sua autonomia nella gestione della società.

È proprio questo ampliamento del parametro che suscita le maggiori perplessità. L'art. 3, comma 4-ter, TUSD individua infatti quale requisito il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., e quest'ultima disposizione collega il controllo di diritto alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Non emerge, invece, dalla disposizione tributaria alcun ulteriore requisito concernente l'autonomia gestoria del beneficiario, né una regola secondo cui la conservazione, in capo al disponente, di diritti particolari di amministrazione o di altre prerogative statutarie sia, di per sé, incompatibile con il trasferimento del controllo.

Il risultato della richiamata impostazione dell'Agenzia è una significativa dilatazione dell'incertezza applicativa della norma con negative ricadute sull'intero sistema.

vedi l'articolo online



DB non solo diritto bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

dirittobancario.it